

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6748 del 18/12/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) sito in Comune di Mercato Saraceno, Loc. Case Sedici, Via Musella n. 3550.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6997 del 18/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) sito in Comune di Mercato Saraceno, Loc. Case Sedici, Via Musella n. 3550.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 27/10/2017, acquisita al Prot. Unione 44238 e da Arpa al PGFC/2017/16260 del 07/11/2017, dalla SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S. nella persona di Sara Monti, in qualità di delegata dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) sito in Comune di Mercato Saraceno, Loc. Case Sedici, Via Musella n. 3550, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 50272 del 05/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/17861, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 13060 del 07/12/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/18327 del 15/12/2017, la Responsabile del Settore Edilizia - Urbanistica del Comune di Mercato Saraceno ha comunicato quanto segue: “(...) *Vista la dichiarazione contenuta nell'istanza AUA, che non si allega documentazione di impatto acustico in quanto l'attività di tipo agrituristica non utilizza impianti di diffusione sonora ovvero non svolge manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. Visto e considerato che non vi sono presenti sorgenti di rumore, è possibile affermare che l'attività è esclusa dalla presentazione della DOIMA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 26/10/1995 n. 447. Qualora l'attività utilizzasse impianti di diffusione sonora ovvero svolgesse manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è obbligata a predisporre adeguata DOIMA ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 26/10/1995 n. 447 salvo i casi dove non vengano superati i limiti di emissione di rumore per i quali resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 6, della L. 26/10/1995.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 11/12/2017;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della **SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore della **SOCIETA' AGRICOLA IL PAGLIAIO DI PAGLIARANI & C. S.S.** (C.F./P.IVA 03872470400), nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via Barbotto n. 3172, per l'**insediamento adibito ad attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere) sito in Comune di Mercato Saraceno, Loc. Case Sedici, Via Musella n. 3550.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza,

conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere), richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 3 a.e. (una camera da 14,02 mq e una camera da 9,30 mq entrambe con annessa cucina, soggiorno e bagno);
- Le acque reflue sopraccitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 150 lt, pozzetto desaponatore da 150 lt, fossa Imhoff da 3 a.e. e filtro batterico anaerobico avente un volume utile di 2,00 mc;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita nel fosso in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 23/11/2017 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2017/17200;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 27/10/2017 Prot. Arpae n. PGFC/2017/16260;
- Tavola n. 4 comprendente lo schema fognario recante ad oggetto “Progetto Scarichi – Piante – Prospetti - Sezioni”, datata Ottobre 2017, in scala 1:100, redatta dall'Arch. Botti Luciano, acquisita agli atti in data 27/10/2017 al Prot. Arpae n. PGFC/2017/16260 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Musella n. 3550 – Loc. Case Sedici – Mercato Saraceno
Destinazione dell'insediamento	Attività agrituristica di tipo ricettivo (solo camere)
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	3 a.e.
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 150 lt, pozzetto desaponatore da 150 lt, fossa Imhoff da 3 a.e. e filtro batterico anaerobico avente un volume utile di 2,00 mc
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) La fossa Imhoff dovrà essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore e il pozzetto desaponatore.
- 5) La fossa Imhoff, il pozzetti degrassatore, il pozzetto desaponatore e il filtro batterico anaerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 6) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 7) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.